

Per il Sistri una partenza a tappe

30 Maggio 2011

è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'ambiente che rimodula l'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), suddividendolo in 5 successive fasi a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei dipendenti per unità locale.

In particolare, l'art. 1 del decreto sembrerebbe prevedere il seguente calendario per l'operatività del SISTRI:

Termine	Soggetti interessati
1° settembre 2011	produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011); 1. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno più di 500 dipendenti; 2. le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3000 tonnellate; 3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
1° ottobre 2011	1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 251 a 500 dipendenti; 3. i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
2 novembre 2011	1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 51 a 250 dipendenti;
1° dicembre 2011	1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 11 a 50 dipendenti; 3. le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3000 tonnellate;
2 gennaio 2012	1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m. 52/2011).

Sarebbero, inoltre, previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema.

Imprese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi

Il decreto al comma 6 dell'art. 1 sembrerebbe rinviare al 1 settembre 2011 anche l'entrata in vigore dell'obbligo del registro di carico e scarico per ogni cantiere dal quale le imprese intendono trasportare con i propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006).

Al riguardo, si ricorda che tale obbligo, la cui entrata in vigore dipende dall'operatività del SISTRI, è stato introdotto all'art 190 del D.Lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale sulla gazzetta ufficiale, si suggerisce di operare con la massima attenzione.